

FISCO E UE • La nuova udienza alla Corte riporta l'attenzione su un problema «storico» per l'imposta

# Irap al nodo deducibilità

Il mancato riconoscimento dell'onere rende impossibile il confronto con altri Paesi

**N**on vi sono mai stati dubbi che la sentenza della Corte di giustizia sull'Irap, pur emanata da un organo giurisdizionale, sarebbe stata fortemente determinata sulla base di considerazioni di politica tributaria, tenendo conto della rilevanza di questo tributo nell'ambito del gettito complessivo in Italia.

Tra poco più di un mese vi sarà una nuova udienza della causa che vede protagonista un contribuente italiano, primo arrivato al Lussemburgo di una lunga schiera che sta coltivando il contenzioso presso le commissioni tributarie. In occasione della precedente udienza pubblica, l'avvocato generale aveva dimostrato di condividere i rilievi negativi della Commissione europea, richiamando anche i precedenti di una analoga imposta danese, già bocciata nel 1992 con effetto retroattivo.

Poco significative erano state le difese dell'avvocatura italiana, in quanto non è certo rilevante che l'Iva — tributo che non può essere replicato con un'imposta nazionale — si calcoli operazione per operazione, piuttosto che sull'intero periodo di imposta, che semplicemente costituisce la somma delle singole operazioni. Né può essere decisiva la questione della rivalsa, in quanto l'Irap determina una traslazione economica, che è la stessa tecnica di addebito dell'Iva nella fase al dettaglio, in cui l'imposta sul valore aggiunto è un vero e proprio tributo e non una mera partita di giro tra soggetti di imposta.

Non è facile immaginare quale salvagente sarà lanciato dalla Corte di giustizia all'Irap nel suo complesso o comunque a giustificazione della irretroattività di una eventuale bocciatura. Un tema apparentemente secondario, che ha invece una rilevanza irrinunciabile nella logica di impresa, è quello relativo alla indeducibilità di tutta l'Irap, non solo per la parte calcolata sul reddito, ma anche e soprattutto per quella calcolata sui costi aziendali, in primis sul costo del lavoro.

L'ineducibilità venne a suo tempo motivata con la separazione tra finanza

centrale e finanza locale: dato che le Regioni possono modificare le aliquote, a un aumento del tributo regionale corrisponderebbe una riduzione della base imponibile erariale. Questo ragionamento tende però a ignorare la realtà economica delle imprese: sono note a tutti le difficoltà del settore del trasporto o della pesca a causa del rincaro del gasolio. Con la stessa "logica" bisognerebbe dire che l'Eraio ignora gli aumenti di costo per queste categorie, altrimenti vede scendere i loro imponibili.

L'impossibilità di considerare l'Irap sui costi come onere deducibile rende precario qualsiasi confronto internazionale sul tax rate delle imprese italiane, che per quelle con elevati costi di manodopera si approssima se non supera il 100% del risultato di esercizio. E sicuramente non ha alcun senso, come avverte la nota alle tabelle statistiche sulla fiscalità nell'Unione europea, confrontare l'astratto 37,25% a carico delle imprese societarie (inferiore di un punto a quello tedesco e superiore a tutti gli altri Paesi), in quanto l'Irap ha una base imponibile più ampia di quella dell'imposta sulle società. Con la deducibilità dell'Irap sulle componenti di costo, questa parte del tributo potrebbe essere imputata agli elementi cui si riferisce, rendendo più trasparente e soprattutto più regolare il tax rate delle imprese italiane.

La Corte costituzionale, nella sentenza 156/2001, non prese posizione sulla questione della indeducibilità, in quanto non era determinante per la causa da cui veniva la richiesta di pronuncia, e dovrà pronunciarsi su questo argomento per richieste correttamente formulate, come istanza di rimborso dell'Irpeg e non dell'Irap. Ma data la necessità di trovare una soluzione a 360 gradi per la legittimità dell'imposta a livello europeo, sarebbe auspicabile che questo argomento venisse esaminato e deciso dalla Corte di giustizia.

**RAFFAELE RIZZARDI**

## A tutto campo

L'udienza supplementare del 14 dicembre

■ **L'udienza supplementare.** La partita Irap è stata riaperta da un'ordinanza della Corte di giustizia Ue che ha fissato per il 14 dicembre un'udienza supplementare. Nel frattempo si è rafforzata la formazione dei difensori dell'imposta: oltre al Governo italiano, a richiedere una nuova udienza sono stati anche quelli tedesco, inglese, olandese, belga, svedese, ceco, austriaco e francese

■ **Riapertura a tutto campo.** A metà dicembre il nuovo esame sarà a tutto campo. Le questioni sulle quali si baserà la discussione saranno la conformità dell'Irap alla VI direttiva, l'individuazione di criteri generali per capire quando un'imposta è incompatibile, la possibilità di applicare alle banche un tributo avente il carattere d'imposta sulla cifra di affari e, infine, la limitazione nel tempo delle pronunce della Corte